

Avviso

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS - R.G. n. 11696/2021

2. Nome del ricorrente:

Corrado Orfeo.

Amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione ed Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con domicilio eletto presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

“a. dell’Avviso m_pi.AOODRSI.REGISTRO.UFFICIALE.U.0013531.08-06- 2021, pubblicato sul sito dell’USR Sicilia in data 8 giugno 2021, avente ad oggetto la pubblicazione degli esiti delle prove scritte con prove suppletive, relative alla classe di concorso “AB56 – Strumento musicale nelle scuole secondarie di I° grado – CHITARRA”, in relazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui ai D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, e dell’Elenco alfabetico allegato al detto Avviso, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Corrado Orfeo, e nella parte in cui non è previsto lo scorrimento delle graduatorie per la copertura del fabbisogno;

b. del Decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U-0013729.09-06-2021, pubblicato sul sito dell’USR Sicilia il 9 giugno 2021, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale di merito per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso AB56 – Strumento Musicale Chitarra, e della graduatoria allegata a detto decreto, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Corrado Orfeo, e nella parte in cui non è previsto lo scorrimento delle graduatorie per la copertura del fabbisogno, nonché, ove esistente, del provvedimento con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo e/o è stato escluso dalla procedura e/o è stato destinatario di bocciatura;

c. del Decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U-0002372.01-02-2021, con il quale l’USR Sicilia ha nominato la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa all’insegnamento AB56 – Strumento Musicale I Grado (Chitarra), nella parte in cui è nominato il prof. Giuseppe Dattolo;

d. delle griglie di valutazione delle prove scritte del ricorrente, codice identificativo 81 acquisite a seguito di istanza di accesso agli atti, nonché delle griglie di valutazione in bianco predisposte ai fini della valutazione delle prove dal Comitato Tecnico Scientifico;

e. ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di approvazione dell’elenco e della graduatoria allegati ai provvedimenti impugnati sub a e b, di estremi e contenuto ignoti;

f. del verbale di scioglimento dell’anonimato del 3 giugno 2021, non conosciuto nella sua consistenza;

g. del provvedimento, di estremi ignoti e mai notificato al ricorrente, con il quale

l'Amministrazione resistente lo ha escluso dalle graduatorie di merito per l'immissione in ruolo del concorso per il personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nella Regione Sicilia di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, in relazione alla classe di concorso AB56 – Strumento musicale Chitarra;

h. del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 (bando di concorso) nella parte in cui, all'art. 13, relativo alla "Prova scritta", ha previsto che "Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80", individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;

i. di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, pregiudizievole al ricorrente e da questi non conosciuto."

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

Con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, modificato con D.D. 783 del 8 luglio 2020, il Ministero dell'Istruzione ha bandito la selezione straordinaria per titoli ed esami riservata ai docenti con servizio svolto in misura pari a tre annualità, cui il ricorrente ha partecipato per la classe di concorso AB56, strumento musicale, chitarra.

All'esito delle valutazioni, l'Orfeo ha appreso di essere stato escluso per punteggio insufficiente ed ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo, avverso il giudizio negativo, contestandolo per i seguenti motivi.

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.D. 510 DEL 23 APRILE 2020 (NON MODIFICATO DAL D.D. 783 DEL GIORNO 8 LUGLIO 2020) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 2 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 404 DEL D. LGS N. 297 DEL 16 APRILE 1994 – ERRONEA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'

La prova prevista nel corso della procedura selettiva (un'unica prova scritta di cinque quesiti a risposta aperta) è volta all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e di natura didattico-metodologica in relazione alle discipline oggetto di insegnamento: per tale ragione, è previsto che i componenti delle commissioni valutatrici siano nominati dagli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi della *lex specialis* in conformità alla disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 487/94, tra i docenti delle istituzioni statali confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio prestato nella specifica classe di concorso.

Nel caso di specie, contrariamente alle disposizioni richiamate, facente parte della Commissione è anche il prof. Giuseppe Dattolo, docente di sassofono.

Il giudizio di insufficienza delle prove scritte del ricorrente è stato reso da una Commissione evidentemente priva delle competenze tecnico scientifiche per valutare, perchè illegittimamente composta.

2. VIOLAZIONE DEL C.D. PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SEGG. DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la carenza di motivazione del giudizio, certamente non colmabile attraverso la consultazione delle griglie di valutazione utilizzate dalla Commissione, estremamente generiche e vaghe.

3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SEGRETEZZA ED ANONIMATO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – OMESSA

PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI

Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la violazione del principio di segretezza ed anonimato degli elaborati.

Ed infatti, al termine della prova scritta computerizzata, l'elaborato è stato prelevato da un tecnico attraverso una chiavetta USB con una procedura che non ha garantito in alcun modo la segretezza dell'identità dei partecipanti e la loro riconducibilità ai rispettivi elaborati.

4. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D. LGS. N. 165/01 – ART. 13 L. N. 82/20015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 2, LEGGE N. 41/20. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONevolezza - ARBITRARIETÀ.

Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata, in contrasto con l'art. 37 comma 2 del d.lgs. 165/2001, la mancata previsione nel bando di una prova utile all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il bando non lo ha previsto, nonostante la stessa legge autorizzativa della procedura (l. 41/20) ne prevedesse lo svolgimento.

Donde, l'ulteriore pregiudizio al ricorrente che avrebbe ben potuto totalizzare un punteggio maggiore, ove il concorso fosse stato correttamente svolto.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER CONTRASTO DELLA LEGGE N. 159/2019, CHE HA FISSATO LA SOGLIA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN 7/10, CON GLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PRECARIO.

In ultimo, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge n. 159/2019 che ha stabilito nel punteggio minimo di sette decimi (o equivalente) il superamento delle prove di concorso: la norma è stata trasfusa nel bando di concorso oggetto della procedura cui ha preso parte il ricorrente.

Tale previsione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché /con la normativa comunitaria in materia di stabilizzazione del personale docente.

In seguito alla pronuncia di incompetenza territoriale di cui all'ordinanza cautelare TAR Palermo n. 2857/2021, il giudizio è stato riassunto innanzi al TAR Lazio ed iscritto a ruolo con il n. 11696/2021.

Il TAR Lazio, sez. III bis con ordinanza n. 7242 del 15 dicembre 2021 ha disposto l'integrazione del contraddittorio e rinviato la trattazione della domanda cautelare al 22 febbraio 2022.

- 4. Indicazione dei controinteressati:** i soggetti collocati nella graduatoria per la classe di concorso AB56, Strumento musicale chitarra, per la scuola secondaria di I grado, relativa al concorso bandito ex D.D. 510/20 e 783/20 per il personale docente. Si allega decreto USR Sicilia n. 13729 del 9 giugno 2021 con allegata la graduatoria di merito dei soggetti vincitori del concorso.
- 5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.** La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis

del T.A.R. Lazio – Roma con ordinanza n. 7242/2021 reg.prov.cau..

- 7. Si allega il testo integrale del ricorso in riassunzione; l'ordinanza nr. 7242/2021; il decreto n. 13729 del 9 giugno 2021 con allegata la graduatoria di merito; copia della ricevuta di avvenuto versamento di €100,00 da parte del ricorrente verso la Tesoreria per l'attività di pubblicazione sul sito.**